



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Prot. n. 205832 del 20 novembre 2014

SIG.RA (OMISSIS)

Oggetto: Attività di acconciatore. Possesso e riconoscimento dei requisiti professionali

Con messaggio di posta elettronica del 12 novembre u.s., è stato sottoposto allo scrivente un quesito concernente il riconoscimento dei requisiti professionali. Si pone il caso di una persona che in esito allo svolgimento di «*quattro anni di apprendista[to] tra [il] 1982 e il 1985*» sia stata «*inquadrata al 2° livello*», ed abbia successivamente svolto tale lavoro ininterrottamente fino ad ora. Posto che il soggetto in esame non ha provveduto a richiedere all'epoca la certificazione da parte della Commissione provinciale per l'artigianato, si chiede il parere di questa Amministrazione in ordine al possesso del requisito professionale richiesto per l'accesso all'attività di acconciatore.

Si richiama quanto già espresso in relazione a fattispecie parzialmente analoga con la nota prot. n. 188379 del 27 ottobre 2014.

La legge 14 febbraio 1963, n. 161, nell'introdurre la disciplina delle attività commerciali dei barbieri, parrucchieri ed affini, prevedeva all'articolo 2 che l'esercizio di tali attività fosse subordinato al rilascio da parte dei Comuni di una apposita autorizzazione, previo accertamento dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla lettera c) del secondo comma del medesimo articolo. In essa si stabiliva che «*la qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione (...) se costui (...) presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore. L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente. La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta a qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate*».

L'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, prevedeva che «*al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato. In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità. La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro*».



La disciplina dell'attività artigianale in parola è stata quindi integralmente riformata ad opera della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), che, unificando sotto la denominazione di «attività di acconciatore» le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna di cui alla legge 161/1963, ha introdotto nuove modalità per l'accesso al suo esercizio.

La legge di riforma reca, conseguentemente, disposizioni volte a regolare la fase transitoria tra la precedente e la nuova disciplina normativa. Il secondo comma dell'articolo 6 stabilisce che *«i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3»*.

Da ultimo, il legislatore nazionale è ulteriormente intervenuto sulla materia con il decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, il cui articolo 15, per quanto di interesse in relazione alla fattispecie in esame, dispone al secondo comma l'abrogazione degli *«articoli 1, commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161»*. Nell'attuale disciplina sono venuti meno, dunque, i compiti di accertamento e certificazione dei requisiti professionali in precedenza attribuiti alle Commissioni provinciali per l'artigianato, mentre la verifica dei requisiti professionali dichiarati nella SCIA dal soggetto che intenda avviare l'attività di acconciatore è ora trasferita ai Comuni, in attuazione del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

Nel contesto della disciplina legislativa vigente *ratione temporis*, sembra dunque doversi concludere nel senso che il possesso della qualifica professionale di acconciatore, ottenuto prima dell'entrata in vigore della legge 17 agosto 2005, n. 174, di riforma della regolazione del settore, secondo le disposizioni normative di cui alla previgente legge 14 febbraio 1963, n. 161, consenta l'equiparazione del soggetto ai soggetti abilitati ai sensi della riformata disciplina. L'accertamento del ricorrere dei richiesti requisiti professionali spetta ora ai Comuni, i quali provvederanno nei termini di legge alle opportune verifiche su quanto dichiarato dal soggetto nella SCIA e sulla documentazione da questi ad essa allegata.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)